



COMUNE DI GENOVA

320 0 0 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-377 del 22/12/2023

**PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO
CON AUTOVETTURA DA PIAZZA.**

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica, Matteo Campora;

Visti:

- la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*, che all’art. 4, c. 3, recita:” *nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti* “;
 - la Legge n. 248/2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 223/2006, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”*, ed in particolare l’art. 6, rubricato *“Interventi per il potenziamento del servizio taxi”*;
 - La Legge Regionale del 4 luglio 2007 n. 25 *“Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”*, che all’art. 16 recita:” *i comuni, sentita la commissione di cui all’articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 2, lett. f) prevede che i regolamenti di cui sopra disciplinino le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio, mentre all’art. 28 prevede una sanzione pecuniaria per “l’ esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell’area a cui la licenza si riferisce”*;
 - la Legge Regionale del 7 novembre 2013 n. 33 *“Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti”*;
- il D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento all’art. 86, che al comma 1 prevede:” *Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore(2), e al comma 2 :” Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o*

a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza”;

- il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Atteso che la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 4866 del 22/10/2015 prevede che la competenza comunale, prevista dalla norma di legge statale, a regolamentare le modalità del servizio in questione include anche la disciplina del potere di vigilanza e di autotutela per l'eventualità che tale servizio non venga espletato nel rispetto delle regole prescritte;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.03.2000 è stato approvato il regolamento del servizio pubblico con autovettura da piazza;
- il suddetto regolamento comunale è stato successivamente modificato con DCC n. 60/2000, n. 30/2010, n. 27/2016, n. 39/2020 e n.17/2022;
- la mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 16) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (protocollo n. 4, art. 2);
- questa Civica Amministrazione favorisce e sostiene una sinergia tra le diverse modalità di movimento a tutela della salute, dell'ambiente e dell'economia, nonché la promozione delle condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici, la loro piena funzionalità e fruibilità da parte dei cittadini e, in particolare, da parte dei soggetti disabili;
- quanto sopra rappresenta un obiettivo preminente del Comune di Genova, il cui perseguimento è espressamente previsto dall'articolo 3 del suo Statuto;
- è fondamentale garantire all'utenza del servizio taxi, che notoriamente si dichiara poco informata e, pertanto, esposta al rischio di cadere vittima di fenomeni di abusivismo, un'informazione adeguata;

Considerato che:

- Genova è una Città a forte vocazione turistica;
- per quanto sopra, il servizio taxi svolge un ruolo importante nella mobilità dei turisti e, in generale, della popolazione non residente;
- i soggetti esercenti la professione di tassista rappresentano così uno dei primi biglietti da visita della Città e della sua ospitalità, motivo per cui la loro professionalità rappresenta un elemento necessario ed imprescindibile in un'ottica del perseguimento di tale vocazione;
- un servizio taxi efficiente è fondamentale per la collettività, apportando benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale e, quindi, contribuendo a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
- garantire un recupero dell'efficienza del servizio taxi risulta altresì un utile contributo al supporto degli interessi commerciali della Città;

Considerato che è necessario calibrare in modo più ponderato l'intensità delle sanzioni in relazione alle violazioni commesse secondo il principio di gradualità proporzionale delle stesse, si è proceduto alla modifica ed integrazione del testo del "Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza" ai fini della presente proposta ed, in particolare:

- sono state riscritte e/o integrate le seguenti disposizioni: art 3 comma 5 bis; art 5 comma 1.ter, comma 2, comma 6 quater e comma 7 bis; art.6 comma 3 bis; art.7 comma 2 bis; art. 9 comma 2 bis; art.18 comma 1 b-bis, b-quinquies, d-bis, comma 1-ter, comma 6- bis; art.19 comma 3bis; art.20 comma 1 ter; art.21 comma 6-bis; art.22 comma 1 lett p, comma 1 bis, comma 1ter, comma 1 quater, comma 1 quinquies, comma 1 sexies, comma 2 bis ; art.27 comma 2 bis, comma 7 , comma 8 ter; art.29 comma 3;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il complesso dispositivo del vigente "Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza", c.d. "Regolamento Taxi", nei termini di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto conseguentemente che il testo coordinato del Regolamento così modificato è riportato nel documento "Allegato B", anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, con le quali l'Assessorato ai Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia, tramite la Direzione Corpo Polizia Locale, ha previamente avviato una serie di interlocuzioni volte a recepire le proposte emendative del Regolamento stesso, in un'ottica di rispetto del principio della trasparenza e di collaborazione, al fine di acquisire indicazioni tecniche da parte di personale qualificato e per aggiungere una componente di legittimazione proveniente "dal basso", ossia dai destinatari dell'atto normativo oggetto della presente proposta;

Visto l'art. 37, comma 2 lett. m) secondo periodo del Decreto Legge 06 dicembre 2021, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, norma che indica i criteri direttivi cui i Comuni devono attenersi, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito denominata ART), nell'adeguare il servizio taxi;

Dato atto della richiesta di parere inoltrata in data 11 agosto 2023 all'ART al fine di acquisire l'atto consultivo di sua competenza;

Preso atto della nota dell'ART p. 0046154 /2023 del 21 settembre 2023 con cui l'Autorità riscontra come le modifiche al testo del Regolamento per il servizio pubblico da piazza attengano esclusivamente ad aspetti operativi di gestione del servizio, relativamente all'auto di scorta, e ad aspetti sanzionatori, concernenti la violazione di singole disposizioni del Regolamento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ENRICA TARTARINI, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto altresì che la Direzione di Area Organi Istituzionali e la Direzione di Area Avvocatura hanno svolto la verifica di coerenza con l'ordinamento giuridico e la valutazione d'impatto della re-

golamentazione, non registrando un aggravio procedimentale rispetto alla vigente disciplina, così come specificata nella relativa nota agli atti d'ufficio”;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d. lgs. 267/2000 s.m.i.;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1) di modificare ed integrare il vigente “Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza”, c.d. “Regolamento Taxi”, nei termini di cui all’ “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento, a seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento, è riportato nel documento “Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.